

*** Le parti variate o aggiunte sono state scritte in neretto sottolineato.**

COMUNE DI CATTOLICA

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato dal C.C. con Del. n.97 del 28/9/1998

Art. 1) Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la posa di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 2) Definizioni

Insegna di esercizio:

la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Preinsegna:

la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

Sorgente luminosa:

qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Cartello:

manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc..

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Striscione, locandina o stendardo:

elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Segno orizzontale reclamistico:

riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

Impianto pubblicitario di servizio:

qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Impianti in aderenza al fabbricato:

si intendono insegne o altri impianti di pubblicità o propaganda posti in aderenza all'edificio, con spessore non superiore a cm. **15**. Non sono considerabili impianti in aderenza al fabbricato, impianti applicati a recinzioni, vani contatori e ogni altra opera accessoria non costituente l'edificio.

Fronte della singola attività:

si intende la porzione di fronte corrispondente all'unità immobiliare occupata da una qualsiasi attività a qualsiasi piano sia svolta. Le attività svolte su più livelli verranno

considerate per un solo piano.

Art. 3) Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale fatte salve le particolari disposizioni di cui al successivo art. 9.

Lo stesso non si applica:

- a) alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici o di attività, a condizione che la collocazione delle stesse non siano visibili dall'esterno;
- b) alle targhe professionali o equiparabili (qualificazioni alberghiere, targhe indicanti luoghi di interesse pubblico) poste all'ingresso della sede dell'attività, purchè per dimensione e contenuto non si configurino con insegna pubblicitaria e comunque con superficie non superiore a 0,20 mq., nonchè le decorazioni grafiche applicate alle vetrate per motivi ornamentali o al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone.

Art. 4) Autorizzazione

Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare insegne di esercizio, cartelli o altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere apposita autorizzazione al Comune - Settore Urbanistica.

Gli interessati dovranno inoltrare specifica domanda presso il competente ufficio su apposita modulistica fornita dall'Ente e corredata da:

- a) Planimetria quotata in triplice copia contenente:
 - planimetria in scala 1:2000 con l'ubicazione dell'impianto;
 - la situazione di fatto e di progetto, in scala 1:100 o 1:200, indicante in particolare le distanze da: sede stradale, incroci, sottopassi, ponti, gallerie, altri impianti pubblicitari, segnaletica stradale, punti di tangenza delle curve e vertice dei raccordi verticali;
 - particolari in scala 1:20 o 1:50 a seconda delle dimensioni dell'impianto;
- b) fotografie a colori in formato 9x15 dello stato di fatto;
- c) relazione descrittiva dettagliata sui materiali, colori, forme, ecc.;
- d) autodichiarazione dell'interessato o del tecnico progettista, redatta a i sensi della L. 04/01/1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato, realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del

terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

- e) contenuto e bozzetto del messaggio pubblicitario.
- f) nel caso di più messaggi da sostituire nel tempo, bozzetti di tutti i messaggi e, nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili, anche i tempi di esposizione previsti;
- g) copia della ricevuta di versamento relativa al corrispettivo di cui al successivo art. 5.

Art. 5) Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Settore Urbanistica.

Detta autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9° comma dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

- 2) Insieme all'autorizzazione l'Ufficio provvede anche al rilascio dell'apposita targhetta di identificazione di cui all'art. 55 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- 3) Per il rilascio l'interessato dovrà versare quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico.
- 4) Per i nuovi impianti utilizzanti energia elettrica, ad installazione avvenuta, dovrà essere depositata presso l'ufficio preposto, idonea certificazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 6 dicembre 1991 n. 46 **D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447** (Certificato di regolare esecuzione del tecnico installatore) pena la revoca dell'autorizzazione **dopo l'installazione del manufatto.**
- 5) L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 - 6° comma - del Regolamento Es. C. d.S. ed è rinnovabile a semplice richiesta mediante rilascio della nuova targhetta e riconvalida dell'atto originario, previo pagamento dei corrispettivi dovuti salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.

Art. 6) Collocazione - ubicazione - distanze

- 1. La collocazione degli impianti ed altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento è ammessa esclusivamente su suolo privato nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada nonché del presente Regolamento. Può essere consentita anche su suolo pubblico sulla base di specifici progetti di riordino della

cartellonistica in essere, approvati dalla Giunta Comunale. Su suolo pubblico potrà essere comunque autorizzata la posa di impianti ed altri mezzi pubblicitari riferiti ad Enti ed Uffici pubblici.

Gli impianti pubblicitari potranno essere installati anche su terreni che non siano di pertinenza dell'attività, facendo riferimento al fronte di attività ivi esistente resosi disponibile a ospitare l'impianto.

2. E' di regola inibita la collocazione di **striscioni** pubblicitari collocati nelle strade da lato a lato salvo casi del tutto eccezionali, con esplicita autorizzazione della **Giunta**.
3. Fuori dai centri abitati e nelle strade urbane di tipo D (strade urbane di scorrimento), l'ubicazione di cartelli, insegne di esercizio, ed altri mezzi pubblicitari è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
4. All'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E e F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Reg. Es. C.d.S., purchè:
 - a) nessuna parte dell'impianto sporga su suolo pubblico (salvo quanto specificato al primo comma);
 - b) vengano osservate le seguenti distanze minime:
 - 1,50 m. da altri impianti e mezzi pubblicitari;
 - 5,00 m. dai segnali stradali;
 - 5,00 m. dalle intersezioni (incroci);
 - 5,00 m. dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - 10,00 m. dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
 - 50,00 m. dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).

Le distanze di cui sopra non si applicano alle insegne di esercizio installate parallelamente alla strada ed in aderenza ai fabbricati.

Art. 7) Superfici e limiti

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari potranno essere autorizzati nel rispetto dei seguenti limiti di superficie complessiva per l'attività:

Fascia 1:0 - 3,00 m.

Per i fronti di edifici posti tra 0 e 3,00 m. di distanza dal limite della sede stradale, la

superficie massima consentita sarà pari a 0,25 mq. **0,35 mq.** per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo (garantito e non obbligato) di mq. 1,50 per fronti di singole attività.

Fascia 2:3,01 - 5,00 m.

Per i fronti di edifici posti tra 3,01 e 5,00 m. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,35 mq. **0,40 mq.** per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo di mq. 2,00 per fronti di singole attività.

Fascia 3:5,01 - 10,00 m.

Per i fronti di edifici posti tra 5,01 e 10,00 m. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,50 mq. per ml. di fronte per ogni singola attività, con un minimo di mq. 2,5 per i fronti di singole attività.

Fascia 4: oltre 10,00 m.

Per i fronti di edifici posti oltre 10,01 m. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,8 mq. per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo di 4,00 mq..

2. Qualora gli impianti siano collocati a distanza inferiore a m. 1,20 dalla sede stradale non potranno superare la superficie di mq. 1,50, con esclusione delle insegne di esercizio in aderenza e parallele al senso di marcia.
3. Ciascun impianto non potrà superare come superficie , il valore che si ottiene moltiplicando la distanza dell'impianto dalla sede stradale per 1,3 ($S_{up.max} = d_{imp.} \times 1,3$) con esclusione delle insegne in esercizio in aderenza e degli impianti di cui al successivo comma.
4. Gli impianti collocati sulle coperture degli edifici aventi altezze superiori a m. 12,50, ove ha sede l'attività, sono da considerarsi nei limiti previsti dalla 4^a fascia. Tale superficie non deve intendersi cumulabile con altre insegne di esercizio o cartelle impianti attinenti l'attività.
5. **Per le insegne di esercizio in aderenza ai fabbricati e precedentemente autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano i seguenti coefficienti in deroga all'art. 7 comma 1° del R.C.I.P. (vedi deroga superfici insegne esistenti G.M. del 11.08.1999):**

Fascia 1:0 - 3,00 m.

Per i fronti di edifici posti tra 0 e 3,00 m. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,40 mq. per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo (garantito e non obbligato) di mq. 1,50 per fronti di singole attività.

Fascia 2:3,01 - 5,00 m.

Per i fronti di edifici posti tra 3,01 e 5,00 m. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,55 mq. per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo di mq. 2,00 per fronti di singole attività.

Art. 8) Caratteristiche

1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada nè costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone. Pertanto sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti che possano produrre abbagliamento.

Non sono consentite sagome aventi forma di disco, triangolo e ottagono.

Sono ammessi gli impianti formati da lettere scolorate nel qual caso agli effetti dei precedenti art. 6 e 7 sarà conteggiata l'ingombro massimo di tutto il messaggio, in lunghezza ed altezza.

2. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori.
3. Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.

Art. 9) Collocazione in zone speciali

Sono considerate "Zone Speciali" le seguenti aree:

- 1) Aree soggette al Piano di Arredo Urbano (PAU) o a specifici progetti di arredo urbano
- 2) Zona dell'arenile
- 3) Zone in cui sono svolte attività a cielo aperto
- 4) Zone senza attività cui far riferimento
- 5) Zona di particolare interesse paesistico ambientale
- 6) Strade di impianto storico.

Per le suddette zone valgono le seguenti prescrizioni:

1) Aree soggette a PAU:

E' vietata la posa di impianti od altri mezzi pubblicitari diversi da quelli consentiti dal Piano stesso o dai progetti specifici approvati.

Nel caso in cui il PAU non fornisca indicazioni specifiche, potranno essere autorizzati esclusivamente insegne in aderenza ai fabbricati, parallelamente ai sensi di marcia dei veicoli, nei limiti di cui al presente Regolamento, fatta eccezione per insegne di pubblico interesse nel rispetto del presente Regolamento.

Per le insegne di esercizio inserite nello schema tipologico delle strutture edilizie in precario (tettoie), per i fronti di edificio posti tra 0 e 3,00 m. di distanza dal limite delle sede stradale, la superficie massima consentita è pari a 0,40 mq per ml di fronte per ogni singola attività, in deroga all'art.7 comma 1° (vedi deroga superfici insegne esistenti G.M. del 02.06.1999).

2) Zone dell'arenile

Nella zona dell'Arenile, si applicano le disposizioni specifiche del Piano Particolareggiato dell'Arenile.

3) Zone in cui sono svolte attività a cielo aperto (camping, parchi di divertimento, e altre attività ricreative di iniziativa privata).

In dette zone consentiti impianti con distanza reciproca superiore a 10,00 m. e secondo le seguenti superfici massime per ogni impianto:

- per impianti posti a distanza inferiore a m. 1,50 dal limite della sede stradale, la superficie massima è di 3,00 mq..
- per impianti posti a distanza dalla sede stradale superiore a 10,00 m., è consentita una sup. max di 6,00 mq..

4) Zone in cui non sia svolta alcuna attività a cui far riferimento

In dette zone saranno consentiti impianti con distanza reciproca superiore a 30,00 m. e secondo le seguenti superfici massime per ogni impianto:

- per gli impianti posti a distanza dalla sede stradale inferiore a m. 10,00 è ammessa una sup._{max} di 1,50 mq. per ognuno;
- per impianti posti a distanza dalla sede stradale superiore a 10,00 m. è ammessa una sup._{max} di mq. 6 per ognuna.

5) Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

In queste zone individuate dal P.R.G. ai sensi del Piano Territoriale Paesistico

Regionale, sono ammesse esclusivamente insegne di esercizio e preinsegne, nel rispetto del presente Regolamento.

6) Strade di impianto storico

Per strade di impianto storico si intendono le seguenti: Via Carducci, Via Pascoli, Via Cattaneo, Via della Libertà, Via G. Bruno, Via Risorgimento, Via Mancini, Via Bovio, Piazza Mercato.

In queste strade o piazze non sono ammessi cartelli, pre-insegne, impianti pubblicitari di servizio o impianti di pubblicità e propaganda di cui all'art. 2 commi 2, 4, 7, 8 salvo che siano previsti in specifici progetti di arredo predisposti o approvati dalla Giunta Comunale o siano specificamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

Art. 10) Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

Nel caso di impianti pubblicitari di servizio, ossia abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es. orologi, contenitori di rifiuti, panchine, toponomastica, ecc.) si applicano le disposizioni di cui comma 8 dell'art. 51 del R.E. C.d.S. comunque nel rispetto del presente regolamento per l'ubicazione.

Art. 11) Pubblicità temporanea

Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi, plance e similari, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 51 del R.E. C.d.S..

La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento al Comando di Polizia Municipale - Ufficio Traffico, dovrà essere corredata da quanto previsto dalle lettere b) e c) del precedente art. 4.

L'Ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio della autorizzazione, secondo le direttive vigenti della A.C. e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, previo versamento dei corrispettivi di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 5.

Al titolare dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato ai sensi del 2° comma dell'art. 54 R.E. C.d.S..

Art. 12) Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

Per i mezzi pubblicitari o messaggio variabile, valgono le medesime norme relative ai corrispondenti mezzi pubblicitari a messaggio fisso.

Inoltre i mezzi pubblicitari a messaggio variabile luminosi sono ammissibili esclusivamente, previa specifica autorizzazione della Giunta Comunale, in posizioni tali

da non dare luogo a disturbo o distrazione ai conducenti di veicoli e a conseguenti rischi per la sicurezza della circolazione.

Art. 13) Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio

Ai fini del 2° comma dell'art. 52 del R.E. C.d.s., nelle stazioni di servizio possono essere collocate insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, cui si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Nelle aree di parcheggio, ai fini del 2° comma dell'art. 52 R.E. C.d.S., è ammessa solo la collocazione di impianti pubblicitari di servizio di cui al precedente art. 10.

Art. 14) Obblighi - vigilanza - sanzioni

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 R.E. C.d.S., è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60° giorno antecedente la scadenza.
2. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento è demandata al personale della P.M. ed a quello degli Uffici Tecnici Comunali (Ed. Privata, e LL.PP: - Viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.
3. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento, l'agente accertatore dispone l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario.
4. I competenti uffici Comunali procederanno d'ufficio alla rimozione degli impianti e mezzi pubblicitari abusivi, collocati su suolo privato, qualora non vi provvedano direttamente gli obbligati per l'illecito entro il termine di giorni 10 dalla notifica del provvedimento che prevede verbale di accertamento della violazione che contenga l'ordine di rimozione o ordinanza sindacale.
5. I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio saranno, a cura della Polizia Municipale, sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia e di quanto eventualmente dovuto dall'interessato per imposta, soprattassa ed interessi. I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio e/o sequestrati saranno depositati presso il Magazzino Comunale o altro luogo appositamente destinato.
6. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione d'ufficio, compresa la demolizione di eventuali opere murarie, sono addebitate ai responsabili della violazione.

Le spese sono determinate in ragione di quelle effettivamente sostenute dall'Amministrazione Comunale per la rimozione, il ripristino dei luoghi, il trasporto e il deposito.

7. Entro e non oltre il termine di gg. 60 dalla notifica dell'atto di sequestro, l'interessato potrà richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento (o fideiussione) di una somma pari all'importo dovuto per rimozione e custodia maggiorato del 50% , a titolo di cauzione. In caso di mancato ritiro del materiale sequestrato nel suddetto termine, si procederà alla riscossione coattiva del debito insoddisfatto.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.
9. Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 800.000.
10. In mancanza del pagamento la sanzione sarà determinata dal Sindaco con ordinanza ingiuntiva.

Art. 15) Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività, ovvero il giorno specificamente indicato nella delibera di approvazione del Consiglio.
2. Le autorizzazioni rilasciate prima di tale data restano valide anche se in contrasto con il presente Regolamento, fino alla data di scadenza della durata dell'autorizzazione; ove non fosse specificata una data di scadenza restano valide per **15 (quindici) mesi**. Dalla scadenza l'eventuale rinnovo è subordinato all'adeguamento alle norme vigenti.
3. Per gli impianti e mezzi pubblicitari esistenti su suolo privato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e privi di autorizzazione dovrà provvedersi alla relativa regolarizzazione e adeguamento alle nuove norme, previa autorizzazione, ovvero alla loro rimozione entro il 30/06/1998. E' fatta salva, tuttavia, la facoltà dell'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Sindaco, di ordinare la rimozione di impianti e mezzi non autorizzati, anche prima di tale data, se collocati su particolari strade o zone in cui motivi di sicurezza stradale, ambientale o di interesse generale lo richiedano.